



COMUNE DI BUCCINO (SA)

UFFICIO TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II°

ORDINANZA N° 32 DEL 8 AGO. 2017

OGGETTO: Modifica ed integrazione Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 3.3.2017 avente ad oggetto: Istituzione Zona a Traffico Limitato - Corso Vitt. Emanuele (incrocio Via casalino - altezza Farmacia Mellone) – Corso Garibaldi (incrocio strada Provinciale n. 10)

PREMESSO:

Che con Deliberazione n. 28 del 20.2.2017, la Giunta Comunale ha proceduto, ex art. 7 comma 9 del D. Lgs n. 285/2012, alla delimitazione della zona a traffico limitata, includendo il Corso Vitt. Emanuele (incrocio Via casalino - altezza Farmacia Mellone) – Corso Garibaldi (incrocio strada Provinciale n. 10);

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

VISTO il Decreto di nomina a Responsabile del Servizio n. 63 del 4.1.2017;

ORDINA

L'istituzione della zona a traffico limitato in Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi (così come evidenziato nell'allegata planimetria) ed avente le caratteristiche di seguito indicate:

1. ESTENSIONE: tratto da Corso Vittorio Emanuele (incrocio con Via Casalino - altezza Farmacia Mellone – alla fine di Corso Garibaldi (incrocio con la SP10);

2. LIMITAZIONI: divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore;

3. ORARIO: dalle ore 00.00 alle ore 24.00;

4. DEROGHE: L'esercizio della deroga opera esclusivamente in forza delle categorie di veicoli di seguito specificamente indicate e comunque senza creare intralcio:

– veicoli di residenti all'interno della Z.T.L., compresi i residenti delle Traverse II e III Sotto S. Giovanni, per carico e scarico merci, intendendosi per tali sia i residenti anagrafici che i dimoranti, ossia coloro che risultano locatari e/o proprietari di immobili (non occupati da altri nuclei familiari) ubicati all'interno della Z.T.L. nelle seguenti fasce orarie: 09.00/10.00 – 17.00/18.30 – 23.00/24.00;

- veicoli di proprietà dei cittadini - Via Quintino di Vona, Via Santa Croce per il solo percorso da C.so Vittorio Emanuele – I traversa St. Croce;
- veicoli di possessori di autorimessa per l'esclusivo accesso alla stessa;
- veicoli in disponibilità ed a servizio delle attività commerciali ed artigianali poste all'interno della ZTL e Via Q. Di Vona limite tabacchi Spinola, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci e all'immediata ripartenza;
- veicoli in disponibilità di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale;
- veicoli di soccorso;
- veicoli appartenenti alle forze dell'Ordine;
- mezzi comunali e veicoli adibiti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

Eventuali ulteriori deroghe saranno concesse a seguito di regolare richiesta, valutando le effettive esigenze, dalla Polizia Municipale.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione sul sito : www.comune.buccino.sa.it/albopretorio.asp; al fine di consentire la maggiore divulgazione possibile alla cittadinanza;

Manda copia della presente per i provvedimenti di propria competenza, al Comando Polizia Municipale di Buccino, al Comando Stazione Carabinieri di Buccino, alla C.R.I. , al Distretto Sanitario A.S.L. ,alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione di Buccino.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II°

Ing. Piercarlo Gargiulo

